



# PROVINCIA DI LECCE

## SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED EDILIZIA SISMICA

Lecce, 20/11/2023

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_

Risp. a nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_

Allegati: ...1 (nota Prot. n.0007107/2023)

Resp. Proced.: Ing. Fernando Moschettini

e-mail: [amoschettini@provincia.le.it](mailto:amoschettini@provincia.le.it)

PEC: [ediliziasismica@cert.provincia.le.it](mailto:ediliziasismica@cert.provincia.le.it)

**Nota inviata a mezzo PEC, ai sensi degli artt. 47 e 48, del D. Lgs. n.82/2005 e ss. mm. e ii.**

> **Ai Responsabili degli Sportelli Unici per l'Edilizia dei Comuni della Provincia di Lecce** PEC: (come da elenco allegato),

e, p.c.

> **Alla Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture della Regione Puglia**

PEC: [servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it)

> **Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce**

PEC: [ordine.lecce@ingpec.eu](mailto:ordine.lecce@ingpec.eu)

> **Al Presidente dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce**

PEC: [architettilecce@archiworldpec.it](mailto:architettilecce@archiworldpec.it)

> **Al Presidente dell'Ordine dei Geologi della Puglia**

PEC: [presidente.orgpuglia@pec.epap.it](mailto:presidente.orgpuglia@pec.epap.it)

> **Al Presidente del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Lecce**

PEC: [collegio.lecce@geopec.it](mailto:collegio.lecce@geopec.it)

> **Al Presidente dell'Ordine dei Periti industriali e dei Periti industriali Laureati della Provincia di Lecce**

PEC: [ordinelecce@pec.cnpi.it](mailto:ordinelecce@pec.cnpi.it)

**Oggetto: Procedimenti di Edilizia Sismica riguardanti gli accertamenti di conformità ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 alla luce della D.G.R. n. 1663 del 29/11/2022. Precisazioni e modalità operative.**

Si fa seguito alla nota prot. n.7107/2023 del 16/02/2023 con la quale il Servizio scrivente, a seguito della pubblicazione sul BURP n. 136 del 19/12/2022 della Deliberazione di Giunta n. 1663 del 29/11/2022 con oggetto "D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 e D.M. 30 aprile 2020. Atto di indirizzo e semplificazione amministrativa in materia di costruzioni in zone sismiche", ha posto all'attenzione di codesti Comuni, in particolare, a quanto stabilito dalla Regione Puglia al paragrafo 8, dell'Allegato E dello stesso Atto di Indirizzo, in materia delle cosiddette "sanatorie strutturali" inerenti ai procedimenti ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001.

La Regione Puglia, nello specifico, in conformità a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 101/2013, ha prescritto che il perfezionamento di un procedimento di accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. n.380/2001 è subordinato alla verifica del rispetto del principio della cd. *doppia conformità urbanistica e strutturale* dell'intervento edilizio così come realizzato (senza, quindi, la possibilità di poter effettuare interventi di adeguamento).

Si evidenzia, inoltre, che l'art. 96 D.P.R. n.380/2001, facente parte della Sezione III - *Repressione delle violazioni* del Capo IV - *Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche* stabilisce quanto segue:

"1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all' articolo 103 , appena accertato un fatto costituente violazione delle presenti norme, compilano processo verbale trasmettendolo immediatamente al competente ufficio tecnico della regione".

"2. Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, previi, occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo verbale all'autorità giudiziaria competente con le sue deduzioni."

Ciò premesso si rileva che, nonostante le indicazioni operative contenute nell'allegata nota prot. n.7107/2023 (vedi pag.3, punto II), continuano a pervenire a questa Provincia istanze di sanatoria strutturale, riferite ad accertamenti di conformità ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, prive della Relazione di competenza del SUE comunale (in sostanza equivalente al processo verbale di cui all'art. 96 del D.P.R. n. 380/2001) contenente, tra l'altro, la datazione dell'abuso.

Nell'evidenziare che la giurisprudenza ha ormai definitivamente chiarito che la datazione dell'abuso, nelle forme ammesse, è un onere in capo al soggetto proponente l'istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, si rappresenta che la datazione dell'abuso è innanzitutto necessaria ai fini della preventiva verifica finalizzata all'accertamento della doppia conformità di tipo urbanistico di competenza del SUE comunale, il cui esito positivo giustifica la procedibilità dell'istanza e, quindi, il suo successivo inoltro a questo Servizio per le verifiche strutturali di competenza.

Ai fini strutturali, invece, la datazione dell'abuso è importante tenuto conto che:

1. per le strutture in muratura realizzate prima della data di decorrenza dell'obbligo della verifica strutturale con criteri antisismici, non vi era un espresso obbligo del deposito del calcolo strutturale presso gli Uffici ex genio Civile, sebbene lo stesso calcolo risultasse comunque obbligatorio e, insieme al Collaudo Statico, presupposto indispensabile per ottenere il Certificato di agibilità dell'immobile; ne consegue che, per questa categoria di immobili, fermo restando il reato di natura urbanistica estinguibile attraverso la procedura di accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. n.380/2001 limitatamente agli abusi formali, non sono contestabili i reati previsti per il mancato deposito della pratica strutturale;
2. il tempo intercorso dalla data di realizzazione dell'immobile fino al momento della verifica strutturale ha rilevanza riguardo l'accertamento della *regolarità dei dati di input utilizzati* per la verifica della sicurezza del fabbricato esistente (ad esempio in merito alle caratteristiche prestazionali dei materiali dichiarate).

In aggiunta, inoltre, la datazione dell'abuso è elemento indispensabile per l'accertamento da parte della competente Procura della Repubblica, qualora ne ricorrano i presupposti, della prescrizione del reato strutturale commesso, durante il periodo di realizzazione dell'abuso, per effetto del mancato deposito dei calcoli strutturali.

Per quanto sopra, con la presente nota si invitano tutti i Responsabili dei SUE comunali ad inoltrare al Servizio scrivente, istanze (cd. ex art. 94) per il rilascio del *Certificato di conformità rispetto alle "Norme tecniche per le costruzioni"* relative ad interventi edilizi oggetto di accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 munite della Relazione con i contenuti indicati a pag. 3, punto II dell'allegata nota prot. n.7107/2023.

Si precisa, che questo Servizio, in ossequio alle varie norme che regolano il procedimento amministrativo (ammissibilità dell'istanza, trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa, ecc.), non procederà all'avvio dell'istruttoria di istanze ex art. 94, prive della suddetta Relazione.

Con l'occasione si invitano tutti i SUE in indirizzo ad inviare le varie istanze (art.90, art.93, art.94 ecc.), separatamente, per singolo Committente.

La prassi utilizzata da alcuni SUE, di inviare con unica nota di trasmissione, varie istanze, infatti, rende estremamente difficoltosa la corretta acquisizione, da parte dell'Ufficio Protocollo, delle istanze pervenute, ad ognuna delle quali deve, invece, essere attribuito un distinto numero di protocollo; ciò tenuto anche conto che i dati dei committenti dei vari interventi, che pure sono indicati nell'oggetto riportato nel registro del protocollo, non sono riportati nella nota comunale di trasmissione, pur se specificati all'interno di ogni singola istanza che, evidentemente, non può essere analizzata, una per una dal personale dell'Ufficio protocollo.

In attesa del perfezionamento del portale dell'edilizia sismica (attività in fase di completamento) si invitano, infine, gli stessi SUE comunali a voler trasmettere le pratiche sismiche attenendosi alla procedura indicata alla nota Dirigenziale di questa Provincia, prot. n.12680/2020 (invio dei Mod. A0 e Mod. A1 cartacei e CD\_ROM) evitando di utilizzare la PEC; tanto sia in considerazione degli evidenti e noti limiti in termini di dimensione degli elaborati allegabili alla singola PEC che per rendere più agevole e rapida l'attività di catalogazione, gestione ed archiviazione delle pratiche stesse.



**Il Dirigente**

Ing. Fernando Moschettini